

PEC Presidente Trib. CS

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: venerdì 28 giugno 2024 09:23
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Meringolo Anna Laura - Richiesta pubblicazione decreto e piano
Allegati: Decreto di ammissibilità e sospensiva.pdf; Piano.pdf; Domanda del debitore.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi il decreto di ammissibilità e sospensiva afferente all'apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore promossa dalla sig.ra Meringo Anna Laura al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *si autosegna, mandando alle controparti confidite.*
Cosenza, il 2-7-2024
IL CAPO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE F.F.
D.ssa Maria Luisa Mingrone



R.G. n. 70-1/2024



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata in data 25.6.2024 da Meringolo Anna Laura (C.F. MRNNLR76L41D086R), nata a Cosenza il 01.07.1976, residente in Marano Marchesato (CS) alla via Malvitani, 6, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Rodighiero;

esaminata la relazione del professionista incaricato con funzioni di OCC, dott. Marco Corno, con attestazione di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che la ricorrente rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

viste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, allegate alla domanda;

considerata la certificazione attestante la composizione del nucleo familiare della debitrice e l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia¹;

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

¹ A tal proposito, si osserva che la ricorrente fa parte di un nucleo familiare di quattro persone, composto, oltre che dalla predetta, dal marito e da due figlie, di cui una minorenni. Le spese del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.300,00.

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni²;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita³;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto che il merito creditizio, valutato secondo le previsioni ex art. 68, co 3, C.C.I.I., non sia stato debitamente calcolato dagli enti finanziatori;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che la ricorrente, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risulta essere già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

² Le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alla perdita del lavoro- da attività autonoma- del coniuge, che ad oggi si trova in condizioni di precarietà, con un contratto a tempo determinato ed all'aumento del tasso di interesse, con conseguente innalzamento della rata di mutuo.

³ A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

constatato che l'ammontare totale dei debiti, secondo quanto esposto nella relazione particolareggiata, è il seguente:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BANCA MEDIOLANUM*	IPOTECARIO	€ 81.934,00
ADER	PRIV. GEN. DECLASSATO A CHIROGRAFARIO	€ 180,50
AGOS DUCATO	CHIROGRAFARIO	€ 12.999,58
BANCA MEDIOLANUM	CHIROGRAFARIO	€ 1.322,00
TOTALE		€ 96.436,08

oltre il debito prededucibile generato dalla procedura, per € 6.417,80;

considerato che la proposta, detratte le spese necessarie al mantenimento della famiglia, quantificate in € 1.300,00 mensili, prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 58,08% dei creditori privilegiati⁴ e del 20% dei chirografi secondo le seguenti rateazioni:

€ 56.906,78 in 84 mensilità: 10 rate iniziali da € 641,78 per i creditori prededucibili;

57 rate da € 684,25 per i privilegiati;

17 rate da € 675,69 per i creditori chirografari;

vista la richiesta di parte ricorrente, finalizzata ad impedire che possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

rilevato che il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

⁴ è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (art. 67 comma 4, C.C.I.I.).

ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore⁵ l'ammissibilità del piano e la sommaria convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che la ricorrente, per quanto esposto nella relazione dell'OCC, non possiede beni immobili, sebbene il mutuo ipotecario cointestato alla predetta sia garantito da ipoteca sull'immobile, di proprietà del coniuge, valutato in € 52.003,00⁶, laddove con il presente piano di ristrutturazione dei debiti, la somma complessiva posta a disposizione dei creditori è di circa € 50.488,98, detratte le spese di procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

ORDINA

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza⁷ e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori⁸.

DISPONE

che sino alla conclusione del procedimento, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria all'OCC ed al ricorrente a mezzo del difensore.

Cosenza, 27.06.2024

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

⁵ A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento, per quanto già esposto, sono state ricondotte alla perdita del lavoro del coniuge ed all'aumento del tasso di interesse sulla rata del mutuo.

⁶ trattasi dell'immobile censito in catasto del Comune di Marano Marchesato al fg 5 mappale 825, sub 3. In ipotesi di vendita coattiva, l'offerta minima consentita sul prezzo di stima di € 52.003 sarebbe pari alla somma che la proposta destina a soddisfazione dei crediti privilegiati.

⁷ www.tribunale.cosenza.giustizia.it

⁸ Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

in ordine alla procedura di

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

promossa da Meringolo Anna Laura

* * *

Organismo di Composizione della Crisi:

Camera di Commercio di Cosenza

Il Gestore della Crisi:

Dott. Marco Corno

1. Premessa.

Il sottoscritto dott. Marco Corno, professionista iscritto all'ODCEC di Cosenza nonché al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consulente del Giudice del Tribunale di Cosenza, Gestore della Crisi d'Impresa, domiciliato in Torano Castello (CS) alla Via Abramo Cariatì, con determina camerale (**All. 1**) è stato nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per valutare la procedura promossa da Meringolo Anna Laura (C.F. MRNNLR76L41D086R) assistita dall'Avv. Pierpaolo Rodighiero del Foro di Cosenza.

Il professionista incaricato, come già comunicato in sede di accettazione incarico (**All. 2**), dichiara:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto della parte interessata.

Il ricorrente riferisce invece:

- di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver beneficiato nei precedenti cinque anni di istituto analogo.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
-

- c) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura.

Da aggiungersi in ipotesi di concordato minore anche l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

2. Veridicità dei dati.

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

A) SULLE POSIZIONI DEBITORIE

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BANCA MEDIOLANUM*	IPOTECARIO	€ 81.934,00
ADER	PRIV. GEN. DECLASSATO A CHIROGRAFARIO	€ 180,50
AGOS DUCATO	CHIROGRAFARIO	€ 12.999,58
BANCA MEDIOLANUM	CHIROGRAFARIO	€ 1.322,00
TOTALE		€ 96.436,08

* Il mutuo ipotecario verrà riconosciuto anche tra i creditori chirografari per la parte privilegiata degradata in caso di incapienza sul valore del bene immobile.

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 6.417,80.

I debiti sopra enucleati sono solo quelli afferenti allo status di consumatore e venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Riguardo alla diligenza impiegata da parte ricorrente nel contrarre i debiti, risulta doveroso

richiamare l'art. 68 co. 3 del CCII che dispone quanto segue: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Pertanto, i soggetti finanziatori sono tenuti a considerare il merito creditizio valutato come reddito disponibile ovvero reddito complessivo da ISEE pari a € 25.095,60/12 = € 2.091,30 dedotta la somma per vivere dignitosamente pari a € 1.314,65 e misurata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale di € 534,41 per il parametro ISEE del nucleo pari a 2,46.

Nella fattispecie tale soglia è risultata pari a € 776,65 ovvero € 2.091,30 - € 1.314,65

L'importo di € 776,65 rappresenta, dunque, la soglia massima oltre la quale i soggetti finanziatori possono ritenersi responsabili del sovraindebitamento di parte ricorrente, come nel caso in esame.

Infatti, le rate mensili superano la suddetta soglia: basti pensare che soltanto le posizioni afferenti al mutuo Mediolanum (€ 593,00) e al finanziamento Agos (€ 267,00) pesano nella misura di € 860,00 senza considerare i debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione e un congruo piano di rientro del fido bancario.

Appare quindi evidente che, tenuto conto di esigenze pari almeno a € 1.300,00 per il nucleo familiare alle quali partecipa anche il coniuge Sig. Napoli Francesco, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle vicissitudini susseguitesesi nel tempo e di seguito indicate:

1. Perdita dell'impiego e precarietà lavorativa del coniuge

Il coniuge di parte ricorrente ha perso il proprio impiego. Questa duplice sfida ha portato a una drastica riduzione delle entrate familiari, compromettendo la capacità di sostenere le spese quotidiane e gli obblighi finanziari. La perdita di una fonte di reddito stabile e

l'incertezza sul futuro occupazionale hanno generato una significativa pressione economica e psicologica sul nucleo familiare.

Lo stesso si è adoperato subito nel ricercare un nuovo impiego e allo stato attuale si trova in una condizione di precarietà lavorativa possedendo un contratto a tempo determinato.

2. Aumento dei tassi di interesse

Parallelamente alla crisi economica che ha condotto alla cessazione dell'attività autonoma e al problema occupazionale del coniuge del ricorrente, la rata del mutuo ipotecario è lievitata a causa dell'incremento del tasso variabile al quale il finanziamento è indicizzato. Questo aumento ha aggravato ulteriormente la situazione finanziaria della famiglia, già provata dalla perdita delle entrate derivanti dall'impiego del coniuge del ricorrente. Tale aumento ha reso ancora più difficile mantenere un equilibrio economico e ha esposto il ricorrente al rischio di insolvenza.

Ciò nonostante, il ricorrente ha dimostrato un notevole spirito di sacrificio e determinazione nel proteggere il benessere della sua famiglia. Ha affrontato le sfide con resilienza, cercando soluzioni per mantenere un livello di vita dignitoso e per onorare gli impegni finanziari. La dedizione nel cercare di mantenere la stabilità economica e familiare, nonostante le avversità, è un chiaro segno della meritevolezza del debitore.

In considerazione delle circostanze descritte, dunque, si ritiene che il debitore e la sua famiglia siano meritevoli di un'attenzione particolare. La loro situazione non è derivata da una cattiva gestione finanziaria o da irresponsabilità, bensì da eventi esterni e imprevedibili. La capacità del ricorrente di affrontare le difficoltà con tenacia e impegno dimostra un alto grado di responsabilità e merita una valutazione positiva. La loro meritevolezza dovrebbe essere riconosciuta nell'ottica di una ristrutturazione del debito, al fine di garantire una possibilità concreta di ripresa economica e stabilità per il futuro.

Invero alla luce delle difficoltà oggettive incontrate e degli sforzi intrapresi per onorare i suoi impegni, si ritiene che il ricorrente abbia operato con la massima diligenza possibile nelle circostanze date. La sua condotta, inoltre, dimostra una chiara intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie.

Il debitore riferisce che alla data di redazione della presente relazione non è a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori né di giudizi pendenti.

B) SULLA CONSISTENZA E SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente possiede un patrimonio così composto:

BENI IMMOBILI

Assenti

BENI MOBILI E/O BENI MOBILI REGISTRATI

Arredamento abitazione principale, irrilevante ai fini della procedura per vetustà e/o utilizzo personale.

CREDITI E/O ALTRI TITOLI

Assenti.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Meringolo Anna Laura

TIPO RAP-PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
01	4751	02124090164	724	7		

C) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

I redditi degli ultimi 3 anni sono così distinti:

Meringolo Anna Laura (redditi afferenti all'attuale occupazione)

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Modello 730/2021 (anno d'imposta 2020)	€ 15.982,00	€ 571,00
Modello 730/2022 (anno d'imposta 2021)	€ 17.094,00	€ 940,00
Modello 730/2023 (anno d'imposta 2022)	€ 18.773,00	€ 1.373,00

Napoli Francesco (redditi afferenti all'attività cessata)

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Redditi Persone Fisiche (anno d'imposta 2020)	€ 2.722,00	€ 0,00
Redditi Persone Fisiche (anno d'imposta 2021)	€ 8.901,00	€ 962,00
Redditi Persone Fisiche (anno d'imposta 2022)	€ 0,00	€ 0,00

D) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 persone (**All. 3**) e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € 1.300,00.

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

1. € 600,00 per spesa alimentare;
2. € 200,00 per utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia);
3. € 300,00 per veicoli e/o mezzi di trasporto (rca, tasse automobilistiche, carburante, etc.);
4. € 50,00 per tributi locali;
5. € 150,00 per spese complementari (istruzione, spese mediche e altro).

Dall'esame dell'ISEE (**All. 4**) si desume che il reddito familiare corrisponde a quello dei ricorrenti.

Pertanto, la rata massima sostenibile risulta pari a € 791,30 ovvero € 2.091,30 (reddito familiare) - € 1.300,00 (spese correnti).

Nel merito corre l'obbligo di rilevare che il coniuge del ricorrente oggi lavora con contratto a termine presso la EUROSPIN PUGLIA SPA che gli corrisponde uno stipendio netto mensile di € 1.281,00. Tale rapporto, attesa la precarietà del rapporto, deve essere considerato con prudenza nell'ottica della rata totale proponibile che deve essere inferiore a € 791,30.

3. Sintesi della Proposta.

Il ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori una Proposta al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente, il debito complessivo accertato risulta essere pari ad € 96.436,08.

La proposta presentata dal ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori nella misura di € 50.488,98 oltre alle spese di procedura.

4. Fattibilità della Proposta.

Lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità della Proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Nello specifico la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 58,08% dei creditori privilegiati e del 20% dei chirografi.

Parte ricorrente propone di versare € 56.906,78 in 84 mensilità: 10 rate iniziali da € 641,78 per i creditori prededucibili, poi 57 rate da € 684,25 per i privilegiati ed infine 17 rate da € 675,69 per i creditori chirografari.

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta avanzata dal debitore e trascritta nella presente relazione.

5. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Lo scrivente è chiamato a valutare infine la convenienza della Proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Ebbene il ricorrente non possiede patrimonio immobiliare, ma è stato utile acquisire la stima del bene concesso in garanzia dal coniuge Sig. Napoli (terzo datore di ipoteca) dato che il mutuo ipotecario è risultato cointestato con la sig.ra Meringolo che risponde in solido del debito.

Sulla base della stima in atti (All. 5) l'immobile ha assunto un valore complessivo di € 52.003,00.

Tale valore rappresenta il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe attestarsi intorno a € 39.002,25 con una riduzione del 25%.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla vendita e quindi all'immediato realizzo della somma.

6. Compenso del professionista incaricato.

Il compenso dello scrivente professionista è stato calcolato ai sensi del D.M. 202/2014, sottoposto al debitore e dallo stesso approvato per accettazione.

7. Giudizio finale.

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso soprattutto sulla scorta della documentazione rinvenuta.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella

sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista

ESAMINATI

1. Le informazioni messe a disposizione dal ricorrente e quelle ulteriori acquisite dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente;
3. La proposta formulata dal ricorrente;

ATTESTA

la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità del Proposta.

Lo scrivente professionista rimane a disposizione per eventuali integrazioni e si impegna, in caso di omologa, a riferire per iscritto ogni 6 mesi (entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno) sullo stato dell'esecuzione della procedura.

Con osservanza.

Data 21/06/2024.


IL PROFESSIONISTA

F.to Dott. Marco Corno



Con la firma sul presente atto il ricorrente conferma il contenuto della relazione particolareggiata e la proposta avanzata.

PARTE RICORRENTE



Domanda del debitore

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RICORSO

ex art. 67 e s.s. D.Lgs. 12/1/2019 n. 14

Parte ricorrente:

Sig.ra Anna Laura Meringolo nato a Cosenza in data 01.07.1976 e residente in 87040 Marano Marchesato (CS) alla Via Malvitani n. 6;
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo RODIGHIERO (C.F. RDGPPL64D05D086R; PEC avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Cosenza, Via Piave n. 82, con numero di fax 09841655182, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 14/172019 n. 14, agendo come persona non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) D.Lgs. 14/172019 n. 14, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 3) Che parte ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui al D.Lgs. 14/172019 n. 14;
- 4) Che parte ricorrente ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 5) Che all'esito di tale procedimento, l'OCC ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Marco Corno;
- 6) Che la scrivente ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;
- 7) Che il Dott. Marco Corno, ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:
 - l'indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni

assunte;

- il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;

Tanto premesso, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente agli atti in ordine all'esposizione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale ed in particolare della necessità per il nucleo familiare di far fronte a spese mensili pari almeno a € 1.300,00,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale adito

- disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- ordini la pubblicazione del provvedimento e disponga ogni altro adempimento di rito.

Con salvezza di ogni diritto.

Data 21/06/2024.

PARTE RICORRENTE



Domanda del debitore

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RICORSO

ex art. 67 e s.s. D.Lgs. 12/1/2019 n. 14

Parte ricorrente:

Sig.ra Anna Laura Meringolo nato a Cosenza in data 01.07.1976 e residente in 87040 Marano Marchesato (CS) alla Via Malvitani n. 6;
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo RODIGHIERO (C.F. RDGPPL64D05D086R; PEC avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Cosenza, Via Piave n. 82, con numero di fax 09841655182, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO

- 1) Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 14/172019 n. 14, agendo come persona non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 2) Che sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) D.Lgs. 14/172019 n. 14, in quanto l'odierna ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 3) Che parte ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui al D.Lgs. 14/172019 n. 14;
- 4) Che parte ricorrente ha presentato istanza al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 5) Che all'esito di tale procedimento, l'OCC ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Marco Como;
- 6) Che la scrivente ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata;
- 7) Che il Dott. Marco Como, ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:
 - l'indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni